SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.V n. 1595 del 21/04/2016 –

Il RUOLO DEL GEOLOGO QUALE PROGETTISTA

Con bando del 22/09/2014 prot.n. 12285 Il comune di Montella (AV) indiceva gara di appalto mediante procedura aperta dei lavori di realizzazione nuovo depuratore Stratola – Realizzazione collettore fognario via Ing. G. Cianciulli – Ponte delle Ferrere – Baruso Stratola – Dismissione depuratore Baruso Stratola" e relativa progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo,per un importo totale di Euro 7.908.106,11.

A seguito della aggiudicazione la terza classificata Consorzio Stabile XX ,proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno, recante il n. 770/2015 ,che ha dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato il ricorso avverso gli atti di gara .Successivamente il Consorzio ricorre al Consiglio di Stato che conferma la sentenza del Tar.

Fra i vari motivi di ricorso quello più interessante riguarda la necessità della relazione geologica in sede di progettazione esecutiva e l'indicazione del geologo all'atto della presentazione della offerta .

Il Consiglio di Stato rileva che la sentenza del Tar è meritevole di conferma laddove ha statuito che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, la relazione del geologo avrebbe dovuto necessariamente essere posta a corredo del progetto esecutivo (ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, "*il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo*").

E' stato rilevato – in modo parimenti condivisibile – che la previsione di cui all'articolo 35 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –*inter alia* – la relazione geologica (e ciò, anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della *lex specialis* di gara).

La sentenza in epigrafe è altresì meritevole di conferma per la parte in cui i primi Giudici hanno osservato che la **necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica.**

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa all'obbligo di individuare già in sede di offerta il nominativo del geologo, Il Consorzio rileva che non occorreva.

La tesi dell'appellante si fonda sull'argomento secondo cui, nell'ambito della gara per cui è causa, il geologo non fosse qualificabile come progettista (bensì come mero esecutore), ragione per cui l'indicazione *ab initio* del suo nominativo non rappresenterebbe un elemento costitutivo dell'offerta, ben potendo essere integrato in un momento successivo.

La tesi non può essere condivisa alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, il quale chiarisce che le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte.

E, una volta qualificato come progettista il professionista in parola, è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 91 del 'Codice del contratti'.

Al riguardo ci si limita qui ad osservare che **la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresentasse una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretasse piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell'offerta il quale, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 46 del 'Codice', non poteva che comportare l'esclusione dell'appellante Consorzio XX dalla gara.**

Pertanto, non poteva trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio (articolo 38, comma 2-*bis* e articolo 46, comma 1 del Dlgs 163/2006).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Sintesi a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC.